

AGRIVARESE AD ANGERA – 9 OTTOBRE 2022

Regolamento di manifestazione prodotti agroalimentari e florovivaistici

ART. 1 - “Agrivarese ad Angera”, promossa da Camera di Commercio di Varese e Comune di Angera, e realizzata mediante il coordinamento organizzativo di **PROMOVARESE**, di seguito Ente organizzatore, si svolgerà nella città di Angera nella giornata di **domenica 9 ottobre 2022¹**, interessando **l’area del lungolago (Prima Allea e Pratoni Piazza Garibaldi)**;

L’accesso del pubblico alla manifestazione sarà consentito dalle ore 9.30 alle ore 19.00.

Agli Espositori è concesso l’ingresso all’area di manifestazione a partire dalle ore 7.30.

L’Ente Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di modificare sia le date d’apertura e chiusura sia gli orari della manifestazione, in funzione di esigenze organizzative o per cause di forza maggiore.

ART. 2 – Le aziende verranno ammesse sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Anche il posizionamento nell’ambito dell’area espositiva avverrà sulla base di detto ordine cronologico, compatibilmente con la tipologia di prodotto commercializzato.

ART. 3 - L’ammissione all’esposizione è subordinata all’accettazione della domanda di partecipazione da parte dell’Ente organizzatore, che provvederà a dare conferma scritta all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo di partecipazione.

ART. 4 - La firma della domanda di partecipazione, unitamente al versamento della prescritta quota di partecipazione, costituisce impegno irrevocabile per l’azienda richiedente e comporta l’accettazione del presente “Regolamento di Manifestazione” e di ogni normativa vigente in tema di manifestazioni espositive e di utilizzo di aree pubbliche, oltre che della normativa vigente in tema sanitario e di sicurezza.

La domanda di ammissione dovrà essere completa in ogni sua parte.

Al fine di garantire la migliore riuscita della manifestazione, l’Ente organizzatore si riserva il diritto di emanare, anche dopo la conclusione del contratto, precisazioni integrative di carattere normativo/tecnico od organizzativo.

ART. 5 - Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere dandone comunicazione all’Ente organizzatore almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

In tali ipotesi, l’Ente organizzatore potrà disporre del posto assegnato a favore di altri espositori e l’azienda rinunciataria avrà diritto alla ripetizione del 50% della quota di iscrizione versata.

Qualora l’azienda comunicasse successivamente il recesso, l’Ente organizzatore potrà comunque disporre del posto assegnato a favore di altri espositori e non sarà tenuto a ripetere la quota di iscrizione introitata, così come in caso di mancata presentazione o partecipazione alla manifestazione.

La cessione del posto assegnato o parte di esso è tassativamente proibita. L’inosservanza di tale disposizione darà luogo alla risoluzione del contratto e conseguente allontanamento dell’azienda dalla manifestazione.

ART. 6 - L’assegnazione dei posti nelle varie aree è decisa dall’Ente organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale dell’esposizione, secondo le modalità indicate al precedente punto 2.

L’Ente organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ubicazione del posto, anche se già assegnato, oppure variarne le dimensioni, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze organizzative.

L’Espositore dovrà garantire, all’interno del posto assegnato, la presenza di proprio personale durante l’intero arco della manifestazione. Non è ammesso l’allestimento o il disallestimento dello spazio assegnato al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti.

ART. 7 - Per l’installazione nello spazio assegnato di manifesti pubblicitari o striscioni si raccomanda vivamente una decorosa sistemazione e la preventiva autorizzazione dell’Ente organizzatore, che si riserva comunque il diritto di far rimuovere (addebitandone le spese alla ditta espositrice) gli allestimenti non conformi alle norme o al decoro generale della manifestazione.

E’ vietato distribuire qualsiasi tipo di materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio. In nessun caso è ammessa la commercializzazione a terzi, di spazi pubblicitari all’interno dello spazio assegnato. Il materiale pubblicitario dovrà avere ad oggetto solo ed esclusivamente i prodotti di cui l’Espositore è produttore.

ART. 8 – L’Ente organizzatore metterà a disposizione di ciascun Espositore un gazebo di dimensioni 3x3 m. aperto su tutti i lati e un tavolo di dimensioni 2,20x0,80 m. All’Espositore è fatto obbligo di sottoporre all’approvazione dell’Ente organizzatore le modifiche rispetto all’allestimento standard del posto, formulando tutte le indicazioni utili al fine di una valutazione tecnico/normativa, entro il **19 settembre 2022**.

ART. 9 - Per l’allestimento delle aree si richiama l’attenzione degli Espositori ad evitare l’ingombro, con qualsiasi tipo di materiale, delle aree comuni, di passaggio e destinate alla viabilità dei mezzi di sicurezza.

Ai fini dell’osservanza delle norme di sicurezza, si informano gli Espositori che l’area espositiva è assimilabile ai locali di pubblico spettacolo. Questi si impegnano pertanto a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dall’Ente organizzatore per il corretto svolgimento della manifestazione. La mancata consegna all’Ente

¹ In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva 16 ottobre 2022

organizzatore delle dichiarazioni e documentazioni previste per la responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi consentirà all'Ente organizzatore di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'espositore.

L'Ente organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rimuovere gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Ente Organizzatore o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia dà diritto all'Ente organizzatore di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300/modulo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - Salvo cause di forza maggiore o esigenze particolari le aree sono messe a disposizione degli Espositori per l'introduzione del materiale espositivo dalle ore 7.30 del giorno **9 ottobre 2022**².

Gli stand/bancarelle di vendita debbono essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione dei materiali esposti entro le ore 9.30 della giornata di manifestazione. L'Ente organizzatore si riserva di emanare disposizioni dettagliate circa l'orario di allestimento e disallestimento, la visita e la messa a disposizione dei posti che debbono essere attrezzati secondo particolari intendimenti.

Gli stand non occupati, entro le ore 8.15 del giorno della manifestazione, saranno considerati non utilizzati e l'Ente organizzatore avrà piena facoltà di disporne e di utilizzarli in qualsiasi forma o di assegnarli ad altri Espositori.

ART. 11 - I posti dovranno essere riconsegnati entro le ore 21.00 del giorno della manifestazione.

Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e allontanarli dall'area espositiva. Il posto dovrà essere riconsegnato entro il termine stabilito, allo stato pristino, facendolo constatare all'Ente organizzatore. Eventuali danni riscontrati saranno addebitati all'Espositore.

Il partecipante espressamente autorizza l'Ente organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dall'area espositiva, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand, autorizzando l'Ente organizzatore ad impedirne l'uscita.

L'Ente organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nell'area espositiva. Qualora lo sgombero dello spazio assegnato non avvenga entro il termine di cui sopra, si provvederà d'ufficio e l'Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per rimozione, sgombero e immagazzinamento dei materiali oltre che ad una penale di 200,00 Euro giornaliera per tutta la durata della permanenza extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento. Trascorsi 60 giorni dal termine della rassegna, gli oggetti e materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Ente organizzatore secondo modalità dallo stesso discrezionalmente stabilite: il ricavo al netto di ogni credito dell'Ente organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'Espositore.

ART. 12 - Potranno essere esposti solamente i prodotti propri e i prodotti dichiarati nella domanda di partecipazione. L'Ente organizzatore, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di fare ritirare, a spese e rischio dell'inadempiente, i prodotti non pertinenti, riservandosi di chiedere all'Espositore il risarcimento di eventuali danni.

ART. 13 - Se per cause di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dall'Ente organizzatore la manifestazione non potesse essere effettuata, gli impegni assunti dallo stesso Ente verso terzi e le spese d'organizzazione saranno comunque a carico dell'Ente senza che esso possa rivalersi sugli Espositori.

ART. 14 - È vietato esporre o distribuire, sia gratuitamente sia a pagamento, ogni tipo di materiale grafico (opuscoli, dépliant, stampati, poster, ecc.) che non abbia carattere strettamente commerciale, oppure in cui si potrebbe ravvisare (anche in modo non intenzionale, occasionale oppure indiretto) forme di promozione religiosa, politica od offese. E' altresì vietato distribuire al pubblico questionari, petizioni o altri documenti miranti a raccogliere firme, dichiarazioni o informazioni che non abbiano stretta ed esclusiva attinenza alle finalità dell'Esposizione.

E' fatto divieto, inoltre, all'Espositore, di effettuare volantinaggi o distribuzione di altro materiale pubblicitario a favore di terzi, sia all'interno dello spazio assegnato che all'interno dell'area espositiva interessata dalla manifestazione.

ART. 15 - L'Ente organizzatore provvederà gratuitamente all'inserzione delle ragioni sociali degli Espositori nel catalogo della manifestazione, senza che ciò comporti responsabilità alcuna per eventuali omissioni e/o errori, provvederà altresì alla stampa e alla diffusione di detto catalogo.

ART. 16 - Durante l'orario di apertura della manifestazione l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Ente organizzatore, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione ad un servizio generale di vigilanza, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furto e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso l'Ente organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati dall'Ente organizzatore).

² In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva.

L'espositore, sottoscrivendo la domanda di partecipazione alla manifestazione, attesta che il personale presente nel proprio stand durante la manifestazione è in regola con le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro, riferite, fra l'altro, al trattamento economico, previdenziale e assistenziale, al lavoro minorile, nonché alle misure di sicurezza, prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro.

ART. 17 - L'assolvimento dei diritti S.I.A.E. per la riproduzione e la diffusione di materiale incluso nel repertorio tutelato dalla S.I.A.E. e per ogni altra forma di intrattenimento per il quale sia dovuto un versamento a detto ente, dovrà essere effettuato dall'Espositore direttamente presso gli uffici S.I.A.E. La relativa documentazione dovrà essere consegnata in copia all'Ente organizzatore. La mancanza di tali adempimenti renderà l'Espositore responsabile nei confronti della S.I.A.E. e delle eventuali conseguenze che dovessero comunque derivare in capo all'Ente organizzatore.

È ammesso l'utilizzo d'apparecchiature audiovisive purché il volume dell'emissione non superi i 40 dB e non arrechi disturbo.

L'Ente organizzatore si riserva in ogni caso il diritto di far sospendere in qualsiasi momento tali emissioni qualora lo ritenesse necessario.

ART. 18 - L'Ente organizzatore si riserva il diritto di stabilire, anche in deroga al presente "Regolamento di Manifestazione", norme e disposizioni da essa giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti anche in deroga al presente "Regolamento di Manifestazione", qualora ciò sia reso necessario da normativa sopravvenuta o da prescrizioni della Pubblica Autorità. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e hanno perciò pari carattere d'obbligatorietà. In caso d'inadempienza alle prescrizioni del presente "Regolamento di Manifestazione", l'Ente organizzatore può anche adottare il provvedimento d'espulsione dall'Esposizione. In tale eventualità l'Espositore non ha diritto a rimborsi e/o indennizzi a nessun titolo.

ART. 19 - Ulteriori norme di carattere tecnico sugli allestimenti dei posteggi ed altre di carattere generale, potranno essere comunicate successivamente e formeranno parte integrante del presente "Regolamento di Manifestazione". L'Espositore s'impegna espressamente a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, fornitori ed allestitori ogni norma e disposizione contenuta nel "Regolamento di Manifestazione".

ART. 20 Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all'Ente organizzatore, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dal verificarsi del fatto. Per qualsiasi controversia relativa o comunque collegata alla domanda di partecipazione ed al "Regolamento di Manifestazione" di "Agrivarese ad Angera" è esclusivamente competente il Foro di Varese. L'Ente organizzatore avrà tuttavia facoltà di agire anche presso il Foro dell'altra parte contraente.

Data

Timbro e firma dell'Espositore per accettazione

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli art.: 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19 e 20.

Data

Timbro e firma dell'Espositore per accettazione
